PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 254/10ª

4^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 27816 del 28.06.2017
Classificazione 02.05

Proposta di legge di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:
"Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)"

IL Presidente del Gruppo consiliare PD
(On. Sebastiano Romeo)

Relazione descrittiva

La Legge regionale n.36/08 è il programma più complesso in materia di edilizia sociale che la Regione Calabria si sia trovato a gestire nell'ultimo decennio. Il bando si articola in sei graduatorie: due sono destinate alle imprese (una per alloggi in locazione una per alloggi in vendita), due alle cooperative (anche qui una per locazione ed una per vendita), una ai comuni ed alle ATERP (solo per locazione) ed una alle università (solo per locazione).
Complessivamente sulle sei graduatorie allo stato attuale risultano attivi un centinaio di interventi per un totale di circa 150 milioni di euro.

Il mutamento delle condizioni economiche nel paese ha provocato notevoli problemi all'attuazione del programma, riconducibili in particolare alla difficoltà di trovare acquirenti nelle classi meno abbienti alla luce della quasi impossibilità di ottenere mutui dagli istituti bancari. Ciò ha comportato considerevoli ritardi attuativi in particolare sugli interventi che prevedevano la vendita degli alloggi. Numerose sono state le richieste formali e non da parte dei soggetti attuatori di poter rimodulare gli interventi cambiandone la tipologia da proprietà a locazione, nonché le richieste di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori.

Al fine di evitare di lasciare numerose opere incompiute sul territorio, con la presente proposta si intende consentire la variazione di tipologia per adeguare gli interventi alle mutate esigenze abitative intervenute nel frattempo.

La possibilità è concessa solo agli interventi che abbiano raggiunto almeno il 35% dei lavori, percentuale che da disciplinare tecnico coincide con l'erogazione del 70% del contributo al beneficiario finale!
Sono inoltre definiti, per garantire parità di accesso a tutti gli operatori coinvolti, i termini per la proposizione di domande di rimodulazione e delocalizzazione, nonché i termini per l'ultimazione dei lavori.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari in quanto opera su finanziamenti già concessi senza introdurre la possibilità di incrementi di spesa.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011- Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati)

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011 (Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati) è sostituito dal seguente:
1. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale ancora in atto, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n.36, per cui si sia raggiunto alla data presentazione della domanda, un avanzamento pari o superiore al 35% dei lavori, la facoltà di ultimare i lavori entro il 31.12.2019 nonché avanzare entro il 31.12.2017 richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione.
La percentuale del 35% è da intendersi in riferimento al programma dei lavori riconformato per come richiesto con l'istanza di rimodulazione;
2. La rimodulazione di cui al comma precedente è consentita, anche con riduzione dell'obiettivo fisico, a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso;
3. E'altresì consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 richiedere entro il 31.12.2017 la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture n. 9871 del 10.8.2016;

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1.Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria